

- 2.1.2. quantità e posizione dei dispositivi.
- 2.1.3. Non si considerano pertanto «veicoli di tipo diverso»:
- 2.1.3.1. i veicoli le cui differenze ai sensi dei punti 2.1.1 e 2.1.2 non comportano modifiche del genere, della quantità, della posizione e della visibilità geometrica delle luci prescritte per il tipo di veicolo in questione;
- 2.1.3.2. i veicoli sui quali sono montate luci omologate a norma di uno dei regolamenti allegati all'accordo del 1958, o luci consentite nel paese in cui i veicoli sono immatricolati, e i veicoli privi di tali luci qualora queste siano facoltative.
- 2.2. «Veicolo a vuoto»: veicolo senza conducente, passeggeri e carico, con il serbatoio del carburante pieno e le attrezzature normalmente presenti.
- 2.3. «Luce»: dispositivo avente funzione di illuminare la strada o di emettere un segnale luminoso visibile agli altri utenti della strada. Sono considerate luci anche il dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione e i catadiottri.
- 2.3.1. «Luci equivalenti»: luci che hanno la stessa funzione e che sono ammesse nel paese di immatricolazione del veicolo; tali luci possono avere caratteristiche diverse dalle luci in dotazione al veicolo al momento dell'omologazione, purché soddisfino le condizioni del presente regolamento.
- 2.3.2. «Luci indipendenti»: dispositivi aventi superfici illuminanti, sorgenti luminose e contenitori distinti.
- 2.3.3. «Luci raggruppate»: dispositivi aventi superfici illuminanti e sorgenti luminose distinte, ma il contenitore in comune.
- 2.3.4. «Luci combinate»: dispositivi aventi superfici illuminanti distinte, ma sorgente luminosa e contenitore in comune.
- 2.3.5. «Luci reciprocamente incorporate»: dispositivi aventi sorgenti luminose distinte oppure una sorgente luminosa unica funzionante in condizioni diverse (con differenze ottiche, meccaniche, elettriche ecc.), superfici illuminanti totalmente o parzialmente in comune e contenitore in comune.
- 2.3.6. «Luce di posizione anteriore»: luce avente funzione di segnalare la presenza del veicolo quando visto dalla parte anteriore.
- 2.3.7. «Catadiottro»: dispositivo avente la funzione di segnalare la presenza di un veicolo, per mezzo della riflessione della luce proveniente da una sorgente luminosa estranea al veicolo stesso, a un osservatore situato in prossimità di detta sorgente luminosa.
- Ai fini del presente regolamento, le targhe di immatricolazione retroriflettenti non si considerano catadiottri.
- 2.3.8. «Indicatore di direzione»: luce avente funzione di segnalare agli altri utenti della strada che il conducente intende cambiare direzione per dirigersi con il veicolo verso destra o verso sinistra.
- Gli indicatori di direzione possono essere usati anche in conformità alle prescrizioni del regolamento UNECE n. 97.
- 2.3.9. «Luce di posizione posteriore»: luce avente funzione di segnalare la presenza del veicolo quando visto dalla parte posteriore.
- 2.4. «Superficie di uscita della luce» di un dispositivo di illuminazione o di segnalazione luminosa o di un catadiottro: tutta la superficie esterna del materiale trasparente, o parte di essa, indicata dal fabbricante del dispositivo nel relativo disegno allegato alla domanda di omologazione (cfr. allegato 3).

